SENT. 214/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al **n.60329** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia n.201/2021, depositata il 17 settembre 2021, proposto **in via principale** da:

- **OMISSIS**, nato a OMISSIS l'OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Zaccariello del Foro di Lucca e dall'Avv. Aldo Pinto del Foro di Roma, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Aldo Pinto in Roma, Viale Mazzini n.4, con domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it e aldopinto@ordineavvocatiroma.org;

contro

- **Ministero dell'Interno,** con sede in Roma, Piazzale del Viminale n.1,

rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.158, comma 1, c.g.c., dal Dott. Sergio Wretschko, Dirigente reggente in posizione di staff della Direzione centrale per i servizi di ragioneria, indirizzo di posta elettronica certificata dipps018.1700@pecps.interno.it;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso, previa delega del Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, ai sensi dell'art.158, comma 1, c.g.c., dalla D.ssa Sara Salimbene (Dirigente di 2° fascia del Ministero), dalla D.ssa Marianna Pacelli (funzionaria del Ministero) e dalla D.ssa Anna Maria Alimandi (funzionaria del Ministero, nelle more del giudizio collocata in quiescenza), in servizio presso la Direzione ministeriale dei Servizi del Tesoro, con domicilio eletto presso la medesima Direzione, in Roma, via XX Settembre n.97, indirizzo di posta elettronica certificata dcst.dag@pec.mef.gov.it;

e

sull'**appello incidentale**, in materia di pensioni, iscritto al **n.60329** del Registro di Segreteria, proposto dal:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

contro

- OMISSIS, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato.

Visti ed esaminati gli atti di appello e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2025, svolta con l'assistenza del Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Aldo Pinto per l'appellante principale OMISSIS e

la D.ssa Marianna Pacelli per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, assente l'appellato Ministero dell'Interno;

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia, con la impugnata sentenza n.201/2021, depositata il 17 settembre 2021, ha rigettato il ricorso con il quale OMISSIS, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in servizio, ha chiesto l'annullamento/disapplicazione: del decreto n.250/N del 18 gennaio 2010 del Ministero dell'Interno con il quale non vengono riconosciute dipendenti da causa di servizio alcune infermità lamentate dal ricorrente; del sotteso parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n.30455/05 reso nell'adunanza n.34/2007 del 13 febbraio 2007; del decreto n.1668/N del 16 marzo 2011 del Ministero dell'Interno con il quale non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio una ulteriore infermità; del sotteso parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n.27020/2007 reso nell'adunanza n.402/2008 del 18 luglio 2008 e di ogni altro atto connesso. Il ricorrente aveva anche chiesto la declaratoria del suo diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle varie infermità elencate, quale presupposto necessario ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata.

Il Giudice territoriale, preliminarmente, superando la relativa eccezione, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione contabile, trattandosi di vertenza volta ad ottenere, per la pensione privilegiata, un riesame del giudizio negativo sulla dipendenza da causa di servizio di varie infermità. La *potestas iudicandi* è infatti riconosciuta anche

nel caso in cui il ricorrente risulti ancora in servizio. Sempre in via preliminare, considerando l'unicità dell'accertamento tecnico della dipendenza da causa di servizio prevista dall'art.12 del d.P.R. n.461/2001, il Giudice territoriale ha respinto l'eccezione di inammissibilità afferente alla mancata produzione, da parte del ricorrente, di una istanza amministrativa specificamente volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza delle infermità ai fini pensionistici, poiché la richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio va valutata in senso onnicomprensivo, a prescindere dalla circostanza che la stessa sia poi accompagnata dalla sola domanda di equo indennizzo, perché l'istante è ancora in servizio. Il Giudice di prime cure ha altresì respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto il Comitato di verifica per le cause di servizio è chiamato in causa perché la parte attrice rivolge delle doglianze di merito sulle relative valutazioni. Il Giudice territoriale, infine, considerato che il ricorrente è residente in OMISSIS e non nel OMISSIS, ha dichiarato di non poter rilevare d'ufficio il palese difetto di competenza territoriale esistente, in mancanza di corrispondente e rituale eccezione delle parti resistenti (art.151, comma 2, c.g.c.).

Nel merito, il ricorso è stato respinto perché ritenuto sfornito di prova quanto al requisito della dipendenza da causa di servizio delle varie patologie lamentate. Il Giudice di primo grado ha affermato che, nella documentazione prodotta dal ricorrente manca la prova del nesso di causalità o concausalità delle lamentate patologie con il servizio reso e

ha ritenuto generica la relazione del consulente tecnico di parte depositata. Con la sentenza appellata è stata anche respinta l'istanza del ricorrente di disporre una C.T.U. in quanto non sussisterebbero agli atti elementi tali da indurre il giudicante ad operare in tal senso e non potendo la perizia d'ufficio sopperire alle lacune probatorie della parte.

2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza n.201/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia. In subordine, ha chiesto di rimettere il giudizio in primo grado, in diversa composizione, per gli accertamenti nel merito.

Lo OMISSIS sostiene che l'appello è senza ombra di dubbio da ritenere conforme all'art.170 c.g.c. in quanto la sentenza impugnata è priva di motivazione o presenta una motivazione apparente e il vizio di motivazione può costituire motivo di diritto. In particolare, il vizio di motivazione lamentato riguarderebbe la mancata valorizzazione della documentazione presentata, ivi compresa la consulenza di parte, ai fini dell'accoglimento della domanda nonché il rigetto dell'istanza di ammissione di C.T.U., che non andrebbe disposta per sopperire alle carenze istruttorie delle parti ma per consentire al Giudice di valutare i dati acquisiti.

Il ricorrente sostiene anche che il Giudice di prime cure ha violato l'art.153, comma 1, lettera c), c.g.c. (che prevede una particolare condizione di ammissibilità del ricorso qualora si impugnino provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità ai giudizi delle commissioni mediche pensionistiche

accettati dall'interessato o confermati dalla commissione medica superiore) non avendo considerato che la norma non concerne i ricorsi proposti avverso provvedimenti di diniego della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte in servizio, per cui ha ritenuto che la consulenza di parte fosse assolutamente carente di elementi atti a contestare le conclusioni del Comitato di verifica per le cause di servizio e che la stessa fosse condizione necessaria per poter disporre la C.T.U. Il Giudice di primo grado, invece, non avendo ritenuto precisa e circostanziata la consulenza di parte, avrebbe dovuto ritenerla comunque portatrice di meri indizi utili per disporre, con la richiesta C.T.U. medico legale, l'approfondimento istruttorio di cui egli necessitava.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con atto notificato, a mezzo del servizio postale, in data 7 dicembre 2022, all'appellante principale, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dallo OMISSIS perché inammissibile ed infondato e, contemporaneamente, ha proposto appello incidentale, nei confronti del solo OMISSIS, per la riforma della menzionata sentenza n.201/2021, nella parte in cui non viene riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dello stesso Ministero e del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il difetto di legittimazione passiva deriverebbe, secondo l'Amministrazione, dalla considerazione che, nelle procedure di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, il Comitato di verifica si limita ad esprimere un parere, di natura endoprocedimentale e privo di una propria efficacia lesiva, che diventa

l'atto presupposto al decreto conclusivo del procedimento di esclusiva prerogativa dell'Amministrazione di appartenenza (nel caso in esame il Ministero dell'Interno). La mancanza di efficacia lesiva del parere e la possibilità di far valere ogni doglianza nei confronti dell'Amministrazione che ha emesso il provvedimento finale escluderebbero in radice la legittimazione passiva del Ministero.

L'appello dello OMISSIS sarebbe, inoltre, inammissibile in quanto diretto solo ad ottenere una nuova pronuncia nel merito, in contrasto con la limitazione, ai sensi dell'art.170 c.g.c., ai soli motivi di diritto propria dell'appello in materia pensionistica. La sentenza oggetto di gravame, inoltre, risulterebbe sufficientemente motivata anche per quanto concerne il rigetto della richiesta di C.T.U.

4. Il giorno 2 settembre 2025 l'appellante principale ha depositato una memoria difensiva con la quale, in via preliminare, ritiene inammissibile l'appello incidentale proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per mancato rispetto del termine di impugnazione di 60 giorni previsto dall'art.184 c.g.c., in quanto l'appello principale è stato notificato al menzionato Ministero il 10 ottobre 2022 e lo stesso Ministero avrebbe proceduto alla notifica dell'appello incidentale solo il 13 gennaio 2025, dopo aver ricevuto il decreto di fissazione dell'udienza.

L'appellante OMISSIS ritiene anche che l'appello incidentale proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel merito, sia infondato, atteso che sussisterebbe la legittimazione passiva dello stesso Ministero perché il parere del Comitato di verifica per le cause di

servizio non è un mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, ma costituisce il presupposto tecnico-scientifico vincolante sul quale si fonda il provvedimento finale dell'Amministrazione di appartenenza.

Il Sig. OMISSIS contesta, inoltre, l'inammissibilità dell'appello da lui proposto, sostenuta dall' Amministrazione resistente, perché l'art.170 c.g.c., nel momento in cui limita l'appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto, non preclude la censura del vizio di motivazione quando lo stesso è, come già illustrato nell'appello principale, tanto grave da costituire una violazione di legge.

5. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio depositando, in data 3 settembre 2025, la memoria difensiva del 2 settembre 2025 nella quale viene richiesto il rigetto dell'appello presentato dallo OMISSIS, in via principale per inammissibilità, in via subordinata per infondatezza. Lo stesso Ministero ha osservato: che il contenzioso è stato attivato avverso provvedimenti di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai soli fini dell'equo indennizzo, la cui impugnazione rientra nella giurisdizione amministrativa; che l'appello in materia pensionistica è consentito solo per motivi di diritto e non per questioni di fatto, quali quelle relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte da causa di servizio; che lo OMISSIS, sul quale incombeva il relativo onere ai sensi dell'art.2697 c.c., non ha fornito elementi nuovi o indicato circostanze specifiche di servizio non vagliate (es. la partecipazione ad operazioni di polizia di particolare impegno stressogeno come conflitti a fuoco ecc.).

6. Nell'odierna udienza, in via pregiudiziale, il Consigliere relatore ha chiesto all'Avv. Pinto un chiarimento in ordine alla formulata eccezione di tardività del gravame incidentale. L'Avv. Pinto ha affermato che, presumibilmente, l'atto è stato notificato al suo collega Avv. Zaccariello, co-difensore di OMISSIS, comunque oltre il termine perentorio di sessanta giorni. Per ogni altro aspetto, l'Avv. Pinto e la D.ssa Marianna Pacelli per il Ministero dell'Economia e delle Finanze si sono riportati alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti insistendo per il relativo accoglimento. La causa, chiusa la discussione, è successivamente passata in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va disposta, ai sensi dell'art.184, comma 1, c.g.c., la riunione degli odierni appelli, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza.

2. In conformità a quanto disposto dall'art.101, comma 2, c.g.c., considerato l'ordine logico-giuridico delle questioni, il Collegio ritiene di dover esaminare prioritariamente l'appello incidentale presentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti del solo OMISSIS, nella parte in cui l'Amministrazione chiede che sia dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio.

Occorre precisare anzitutto che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante principale nella memoria conclusionale del 2 settembre 2025 e nel corso dell'odierna udienza, l'appello incidentale risulta tempestivamente notificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

presso lo studio dell'Avv. Aldo Pinto, a mezzo del servizio postale, con piego consegnato, coma da a.r. in atti, in data 7 dicembre 2022 (a mani di persona qualificatasi come segretaria dello studio legale) e non, come sostenuto dallo OMISSIS, solo in data 13 gennaio 2025. La questione del difetto di legittimazione passiva del menzionato Ministero, quindi, può e deve essere esaminata; oltretutto, trattasi di questione che avrebbe potuto essere esaminata anche d'ufficio da questo Collegio giudicante (per tutte, Sez. III Appello, 21 gennaio 2022, n.31).

L'appello incidentale è fondato e va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con conseguente estromissione della stessa Amministrazione dal presente giudizio.

Occorre premettere che il Comitato di verifica per le cause di servizio, operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è un organo consultivo che, ai sensi del vigente d.P.R. 29 ottobre 2001, n.461, emana pareri sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte e delle lesioni subite da dipendenti pubblici civili o militari e sulla interdipendenza tra infermità. Il parere reso dal suddetto Comitato ha carattere endoprocedimentale, è privo di diretta lesività e costituisce un atto presupposto al decreto conclusivo del procedimento di esclusiva prerogativa dell'Amministrazione di appartenenza dell'interessato (nel caso in esame il Ministero dell'Interno). Le descritte caratteristiche dell'attività consultiva svolta determinano inevitabilmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero

dell'Economia e delle Finanze in relazione ai pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio (*ex multis*, Sez. III Appello, 21 gennaio 2022, n.31; Sez. Appello Sicilia, 22 gennaio 2024, n.25).

3. Il Ministero dell'Interno nel presente giudizio ha nuovamente osservato che "*il contenzioso è stato attivato dal ricorrente, avverso provvedimenti negativi emessi da quest'Amministrazione a seguito di richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai soli fini dell'equo indennizzo*". In sostanza, il Ministero sembra sostenere l'inammissibilità del ricorso ex art.153, comma 1, lettera b), c.g.c. poiché il ricorrente non avrebbe prodotto una previa istanza amministrativa specificamente volta ad ottenere l'accertamento, ai fini pensionistici, della dipendenza da servizio delle varie infermità lamentate.

Tale rilievo va respinto risultando invece fondate le motivazioni espresse sul punto dal primo Giudice nel rigettare l'eccezione. Il primo Giudice, infatti, correttamente, ha fatto anzitutto leva sul principio di unicità dell'accertamento tecnico della dipendenza dal servizio previsto dall'art.12 del d.P.R. n.461/2001, per cui la richiesta di accertamento della dipendenza di una o più patologie da causa di servizio deve essere valutata in senso onnicomprensivo, a prescindere dalla circostanza che la stessa sia poi accompagnata dalla sola domanda di equo indennizzo in ragione dell'essere l'istante ancora in servizio (come nel caso in esame). Ma ciò che soprattutto rileva è che, secondo i principi nomofilattici enunciati, in sede di questione di massima, dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti (SS.RR., 17 agosto 2023, n.12),

confermando un orientamento giurisprudenziale formatosi in seno alle Sezioni di appello, pur non pacifico, richiamato anche nella sentenza impugnata, va considerato ammissibile il ricorso in materia pensionistica con il quale l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetto oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio e non abbia quindi previamente presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.

4. L'appello principale è incentrato sulla considerazione che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione o presenterebbe una motivazione solo apparente e che, conseguentemente, lo stesso appello sarebbe conforme all'art.170 c.g.c. perché il vizio di motivazione prospettato costituisce un motivo di diritto.

La doglianza è fondata.

L'art.170 c.g.c. dispone che "*nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*".

Le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n.10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, hanno individuato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che rimane deducibile in appello anche il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto, ove

la sentenza risulti priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la "*ratio decidendi*". Nella richiamata pronuncia le Sezioni riunite di questa Corte hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi di gravame sindacabili in sede di giudizio pensionistico, che: "*a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto"; le questioni di fatto possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c)".*

La limitazione dell'ambito dell'appello in materia pensionistica va poi coordinata con l'art.111 Cost. e con gli articoli 5 e 39, comma 1, lett.d) c.g.c. che prevedono l'obbligo di motivazione delle sentenze. La giurisprudenza contabile è salda nell'affermare che l'appello in materia pensionistica, anche se consentito per i soli motivi di diritto, è ammissibile se la sentenza di primo grado è priva di motivazione o

presenta una motivazione apparente in quanto tale difetto costituisce un motivo di diritto (*ex multis*, tra le tante più recenti, Sez. II Appello, n.425/2021, n.309/2022, n.338/2023, n.373/2023 e n.14/2024; Sez. I Appello n.190/2023 e n.283/2023; Sez. III Appello, n.217/2023 n.532/2023 e n.272/2024; Sez. Appello Sicilia, n.42/2023 e n.43/2023). È pertanto ammissibile l'appello in materia pensionistica quando la sentenza gravata è viziata dalla presenza di una motivazione apparente e, quindi, quando non è supportata da argomentazioni che, in modo adeguato, rivelino la *ratio* della decisione assunta e non illustra sufficientemente le ragioni per le quali il Giudice ha aderito alle fonti dalle quali ha tratto il proprio convincimento, a maggior ragione se il ricorrente ha depositato documentazione medica di contenuto contrario alla decisione (Sez. II Appello, 13 marzo 2025, n.54). In altri termini, la motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito dal Giudice e/o da affermazioni generiche o apodittiche. In particolare, pur essendo consentita la motivazione *per relationem*, vale a dire una motivazione che richiama le valutazioni e le conclusioni contenute in un separato documento quale, ad esempio, un parere medico-legale, la sentenza è viziata in diritto quando il Giudice non risponde alle deduzioni della parte e/o non indica le ragioni di adesione ad un parere o ad una consulenza medica in presenza di altra di segno opposto (Sez. II Appello, 18 settembre 2024, n.230).

Tanto precisato in termini generali, risulta evidente che la sentenza appellata presenta una motivazione solo apparente. Il Giudice di prime cure non ha effettivamente spiegato le ragioni di mancata considerazione della documentazione medica presentata dall'appellante, limitandosi sostanzialmente ad una non motivata accettazione delle conclusioni formulate dal Comitato di verifica, peraltro, con sintetiche motivazioni. Allo stesso tempo, la documentazione medica prodotta dal ricorrente a sostegno della sua domanda risulta, invece, sostanzialmente ignorata o non adeguatamente confutata, pur presentando conclusioni del tutto divergenti da quelle espresse dal Comitato di verifica in ordine alla riconducibilità a causa di servizio delle varie patologie lamentate dall'appellante.

Il Giudice di prime cure afferma che "*l'allegata relazione del consulente tecnico di parte reca infatti solo generiche affermazioni circa la reclamata correlazione tra le affezioni sofferte e i fatti di servizio senza una concreta presa di posizione, dal punto di vista medico legale, delle valutazioni condotte dal CVCS*", considerazione infondata atteso che, nella suddetta consulenza di parte, le sintetiche valutazioni del Comitato risultano, invece, sia pure in modo parimenti sintetico, espressamente e aspramente contestate dal consulente di parte proprio sul piano medico-legale. Analoga conclusione vale in riferimento al parere reso sulla questione dall'Ufficio sanitario della Questura di Verona. Nella sentenza impugnata viene affermato che tale parere "*si limita ad affermare il rapporto di causalità col servizio*

prestato senza in alcun modo spiegarne le ragioni", mentre invece il suddetto parere reca una sia pur sintetica motivazione nel momento in cui riporta che il dipendente, allora in servizio da oltre 15 anni, "*durante tale lungo periodo è stato sottoposto a strapazzi fisici e microtraumi ripetuti anche in ordine alla specifica attività professionale*".

Ad ulteriore conferma della assenza di una congrua motivazione per il rigetto della domanda è opportuno altresì evidenziare che è stato lo stesso primo Giudice ad affermare, nella parte in fatto della impugnata sentenza, che il ricorrente ha avversato i provvedimenti oggetto di gravame "*con dettagliate argomentazioni e con il richiamo alle valutazioni delle CMO compulsate*" e che "*evidenziava le condizioni che avevano caratterizzato il servizio prestato*", affermazioni che, comunque, a prescindere dalla fondatezza o meno delle argomentazioni e delle richieste dell'appellante, non vagliabili in questa sede, risultano in stridente contrasto con quanto riportato nella motivazione di rigetto.

A fronte di una radicale eterogeneità della documentazione prodotta in giudizio dalle parti contrapposte, l'omesso ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio, motivato nella sentenza appellata con la volontà di non sopperire ad asserite lacune probatorie della parte ricorrente, non ha verosimilmente consentito al primo Giudice di acquisire gli elementi necessari per una più adeguata valutazione della questione in esame e una congrua motivazione della decisione.

5. Conclusivamente, previa estromissione dal presente giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione

passiva, considerato che la reputata insussistenza di una relazione causale tra il servizio svolto dallo OMISSIS e le diverse patologie diagnosticate integra un punto dirimente della questione controversa ed è sprovvista di una effettiva motivazione, ai sensi dell'art.170, comma 4, c.g.c., l'appello principale deve essere accolto con conseguente rimessione degli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese anche del grado d'appello, con esclusione di quelle disposte in questa fase in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze in considerazione della avvenuta definizione della causa nei confronti del medesimo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando:

- riunisce gli appelli proposti da OMISSIS e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia n.201/2021;

- accoglie l'appello incidentale e dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- condanna l'appellante principale OMISSIS a pagare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese nella misura di euro 700,00 (settecento/00);

- accoglie per il resto l'appello principale e, per l'effetto, annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia n.201/2021 e rimette gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle

spese del grado d'appello, fatte salve quelle disposte in questa fase in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

L'Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Daniela Acanfora)
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 10 OTTOBRE 2025

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 OTTOBRE 2025

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 10 OTTOBRE 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco